

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (82)599

Vol. 1982/0190

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(82) 599 def.

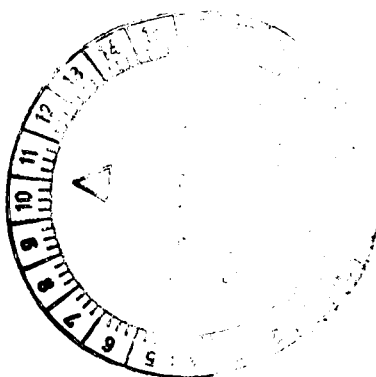
Bruxelles, il 24 settembre 1982

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo fra il governo della
Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità
economica europea sulla pesca al largo della costa guineana

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(82) 599 def.

Relazione

1. Con decisione 19 settembre 1981, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare ed a proseguire negoziati per un accordo di pesca con alcuni paesi africani rivieraschi dell'Atlantico, tra cui la Guinea.
2. I negoziati tra la Guinea e la Commissione delle Comunità europee per la conclusione di un accordo di pesca sono terminati il 10 agosto 1982. Il testo dell'accordo è stato siglato da Sua Eccellenza il ministro dell'allevamento e della pesca della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea, Sig. Ibrahim FOFANA e dal Sig. Raymond SIMONNET direttore presso la direzione generale 'Pesca' della Commissione delle Comunità europee. L'accordo è valido per tre anni e contiene una clausola di tacita riconduzione.

Detto accordo è il terzo accordo di pesca negoziato con un paese in via di sviluppo, dopo quelli con il Senegal e con la Guinea Bissau. Esso disciplina le relazioni di pesca della Comunità con la Guinea.
3. Il protocollo che accompagna l'accordo definisce il numero di pescherecci della Comunità e le condizioni alle quali potranno esercitare loro attività entro la zona di pesca di 200 miglia della Guinea. A tal fine, le autorità della Guinea rilasceranno licenze contro versamento di un canone annuo pari a 100 ECU/tsl da parte degli armatori. Questi ultimi potranno anche pagare in natura, sbarcando una parte delle loro catture a Conakry. Entro i limiti definiti dallo scambio di lettere n.1 allegato all'accordo, essi dovranno ingaggiare marinai guineani a bordo delle loro navi.

Il protocollo dispone inoltre una compensazione finanziaria da parte della Comunità, che, per la durata dell'accordo di tre anni, è stata fissata a 2.100.000 ECU. questa compensazione a fondo perduto è intesa a finanziare progetti nonché servizi istituiti sotto la responsabilità della Guinea e riguardanti il settore della pesca marittima e si aggiunge all'assistenza finanziaria che la Guinea riceve e continuerà a ricevere a titolo delle convenzioni ACP-CEE.

A detta compensazione si aggiunge un programma scientifico volto a migliorare le conoscenze sulle risorse di pesca della Guinea.

E' stato deciso infine che la Comunità metterà a disposizione dei cittadini della Guinea borse di studio e di formazione nelle varie discipline riguardanti la pesca (allegato I, lettera E).

4. Nella sua sessione del novembre 1979, il Parlamento europeo si è pronunciato a favore dell'accordo di pesca CEE-Senegal, auspicando che la Commissione faccia quanto in suo potere per concludere al più presto accordi analoghi con gli altri paesi africani interessati. Dopo di allora, il Parlamento europeo ha ribadito a varie riprese questo desiderio. Il presente accordo si iscrive in questo ordine di idee.

5. Di conseguenza, la Commissione

- raccomanda che il Consiglio, nella prossima sessione, autorizzi il suo presidente a designare le persone abilitate a firmare l'accordo;
- propone che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, approvi i risultati dei negoziati adottando la proposta di regolamento allegata, recante approvazione dell'accordo.

Proposta di regolamento del Consiglio recante
conclusione dell'accordo fra il governo della Repubblica relativa alla
di Guinea e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa
guineana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo tra la
Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria
di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea e i due scambi di
lettere relativi, firmati il 1982, a

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'accordo tra il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e
la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo della costa guineana
è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è allegato al
presente regolamento.

(1) GU n. C

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 16 dell'accordo (1).

Articolo 3.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

(1) la data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

RICHEDE FINANZIARIA

DATA : 8/7/82

1. LIMA DEL BILANCIO INTERFERATA : 422 (1983 : 322) Stanziamenti : vedere le osservazioni

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO : Accordo tra il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria della Guinea e la Comunità economica europea per la pesca al largo della costa della Guinea.

3. BASE GIURIDICA : Art. 43

4. OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO : offrire ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque della Guinea.

5. INCIDENZE FINANZIARIE	DURANTE LA CAMPAGNA	ESERCIZIO IN CORSO ()	ESERCIZIO SEGUENTE ()
5.0. SPESE			
- A CARICO DEL BILANCIO DELLA CEE (RISOLUZIONI/INTERVENTI)			
- A CARICO DELLE AUT. NAZIONALI			
- A CARICO DI ALTRI SETTORI NAZIONALI			
5.1 ENTRATE			
- RIMBORSI DALLA CEE (PRELIEVI/DEBITI LOCALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			

	ANNO 1982.....	ANNO1983.....	ANNO1984.....
5.0.1 SCADENZE PARIALENTI SPESE ECU	900.000	750.000	750.000
5.1.1 SCADENZE PARIALENTI ENTRATE	-	-	-

5.2 METODO DI CALCOLO Importi iscritti negli articoli 2 e 5 del protocollo allegato all'accordo e borse di formazione di cui all'allegato I, lettera E, dell'accordo.

6.0 FINANZIAMENTI POSSIBILI A MEZZO CREDITI INSCRITTI SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE NEL BILANCIO IN CORSO DI ESERCIZIO SI/XX

6.1 FINANZIAMENTI POSSIBILI PER SFORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO NEL BILANCIO IN CORSO DI ESERCIZIO SI/XX

6.2 ESCESSO DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE XXX/NO

6.3 CREDITI DA INSERIRE NEI BILANCI FUTURI SI/XX

OSSERVAZIONI : Art. 6 : Attualmente nell'articolo 422 sono iscritti 5.800.000 ECU destinati agli accordi col Senegal e con la Guinea Bissau.

Il loro utilizzo provvisorio per l'accordo con la Guinea richiede il trasferimento dalla riserva di 3.700.000 ECU iscritti a tale scopo nel capitolo 100.

Bruxelles, 10 Agosto 1982,

PROGETTO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE
RIVOLUZIONARIA DI GUINEA E LA COMUNITA' ECONOMICA
EUROPEA SULLA PESCA AL LARGO DELLA COSTA GUINEANA

Il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità economica europea, qui di seguito denominata "Comunità",

Considerando lo spirito di cooperazione implicito nella convenzione di Lomé, nonché le relazioni di buona cooperazione tra la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità,

Considerando la volontà del governo guineano di promuovere il razionale sfruttamento delle proprie risorse di pesca mediante una leale cooperazione,

Ricordando che la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea esercita la propria sovranità o giurisdizione sull'estensione di 200 miglia marine al largo delle sue coste, in particolare in materia di pesca marittima,

Tenuto conto dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

Riconoscendo che l'esercizio dei diritti di sovranità da parte degli Stati rivieraschi nelle acque di loro giurisdizione sulle risorse biologiche, ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle medesime tengono conto dei principi del diritto internazionale,

Risolti a improntare le proprie relazioni a uno spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei loro mutui interessi nel settore della pesca marittima;

Desiderosi di definire modalità e condizioni per l'esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Il presente accordo mira a stabilire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, chiamate qui di seguito "Navi della Comunità", nelle acque che, in materia di pesca, sono soggette ^{sovranità o alla,} alla giurisdizione della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea, chiamate qui di seguito "Zona di pesca della Guinea".

Articolo 2

Il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea autorizza le navi della Comunità a pescare nella sua zona di pesca conformemente alle disposizioni del presente accordo, in particolare a quelle contemplate nell'allegato I.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna a prendere tutte le misure atte a garantire l'osservanza, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo, nonché dei regolamenti che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea.
2. Le autorità guineane notificheranno preventivamente alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle normative suddette.

Articolo 4

1. L'esercizio della propria attività nella zona di pesca della Guinea da parte delle navi della Comunità è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità guineane su richiesta della Comunità.
2. Le autorità guineane rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti per categoria di navi nel protocollo di cui all'articolo 8, del presente accordo.
3. Le licenze sono valide nelle zone definite in funzione dell'attività e del tipo di navi in questione.

4. Su richiesta dell'armatore, le licenze saranno valide per periodi che coprono mesi interi, fino a un massimo di dodici mesi.
5. Ciascuna licenza viene rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.
6. Su richiesta della Comunità e soprattutto in caso di forza maggiore, la licenza di pesca per una nave può essere sostituita da una licenza per un'altra nave di caratteristiche non superiori a quelle della nave da sostituire.

Articolo 5

1. Il rilascio delle licenze di pesca da parte delle autorità della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea è subordinato al versamento di un canone da parte dell'armatore interessato.
2. Gli importi di questo canone e le modalità di pagamento figurano nell'allegato I del presente accordo.
3. Il canone per una licenza rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, è stabilito in proporzione al suo periodo di validità.

Articolo 6

Le parti si impegnano a consultarsi direttamente oppure nell'ambito di organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche, in particolare nell'Atlantico centro-orientale, nonché ad agevolare le ricerche scientifiche a tal fine necessarie.

Articolo 7

Le navi autorizzate ad operare nelle acque guineane nel quadro del presente accordo sono tenute a comunicare alla direzione generale della pesca della Guinea statistiche complete delle catture, compresi gli scarti, conformemente al modulo riprodotto nell'allegato II.

Articolo 8

Quale contropartita delle possibilità di pesca concesse nel quadro del presente accordo, la Comunità concede alla Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea una compensazione finanziaria fissata da un protocollo che accompagna il presente accordo.

Questa compensazione finanziaria che viene accordata, salvi restando i finanziamenti di cui beneficia la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea nell'ambito della convenzione di Lomé, seguirà una procedura di mobilitazione speciale definita nel protocollo suddetto.

La compensazione finanziaria sarà utilizzata per finanziare progetti e servizi relativi alla pesca.

Articolo 9

Le parti convengono di esaminare con la massima obiettività e in uno spirito di massima conciliazione qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo, al fine di appianarle.

Articolo 10

E' istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo.

Detta commissione si riunisce una volta l'anno, alternativamente nella Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e nella Comunità, nonché in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti contraenti.

Articolo 11

Qualora, in seguito a un'imprevedibile evoluzione dell'entità delle risorse, le autorità guineane decidessero di attuare nuove misure di conservazione che, a parere della Comunità potrebbero compromettere seriamente l'attività di pesca delle navi comunitarie, si dovranno svolgere consultazioni tra le parti per adeguare l'allegato I di cui all'articolo 5 ed il protocollo di cui all'articolo 8 del presente accordo.

Siffatte consultazioni si baseranno sul principio che ogni eventuale riduzione delle possibilità di pesca prospettate in detto protocollo sarà compensata da altre possibilità di pesca di valore equivalente, tenuto conto della compensazione finanziaria già versata dalla Comunità.

Articolo 12

Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo i punti di vista delle due parti per quanto riguarda qualsiasi questione relativa al diritto del mare.

Articolo 13

Il presente accordo si applica ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, nonché al territorio della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea.

Articolo 14

Gli allegati e il protocollo formano parte integrante del presente accordo e, salvo disposizione contraria, un riferimento al presente accordo costituisce un riferimento agli stessi.

Articolo 15

Il presente accordo è concluso per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Qualora non fosse denunciato da una delle parti mediante notifica sei mese prima della data di scadenza di detto periodo di tre anni, l'accordo resta in vigore per periodi supplementari di un anno fatta salva un'eventuale denuncia notificata almeno tre mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo annuale.

In quest'ultimo caso le parti contraenti negozieranno di comune accordo le modifiche e le aggiunte da inserire nell'allegato o nel protocollo.

Articolo 16

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale fine.

Fatto a _____, il

in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA GUINEANA DA PARTE
DELLE NAVI DELLA COMUNITA'

A. Rilascio delle licenze di pesca .

- I. Le competenti autorità comunitarie debbono presentare alle autorità guineane (ministero per l'allevamento e per la pesca) una domanda per ciascun peschereccio che intenda svolgere la propria attività a norma dell'accordo, conformemente al modello accluso al presente allegato.
- II. Disposizioni da applicare alle navi per la pesca a strascico e per la pesca dei gamberetti
1. Prima di ricevere la licenza, il capitano deve presentare la sua nave al porto di Conakry, sottoporla alle ispezioni conformi alla normativa in vigore che figura in allegato e farsi rappresentare da un agente designato dal ministero per l'allevamento e per la pesca.
2. I canoni annui per le licenze sono stati fissati a :
- a) 100 ECU/tsl oppure
 - b) 80 t (1) di pesce consegnato in un porto guineano oppure
 - c) 70 ECU/tsl e 30 % dei quantitativi di cui alla lettera b) per le navi per la pesca a strascico
 - d) 120 ECU/tsl per le navi per la pesca dei gamberetti e per le attività di pesca miste eccedenti il 30 % in peso di gamberetti.
- L'armatore deve indicare il canone scelto all'atto della presentazione della domanda di licenza di pesca.
3. Le forniture in natura avvengono secondo un programma stabilito all'atto del rilascio della licenza almeno ogni due mesi e sono notificate alle autorità guineane con almeno 5 giorni di anticipo.

(1) quantitativo valido per una nave di 200-400 tsl.
Le navi di stazza superiore sbarcheranno 100 t.
Le navi di stazza inferiore sbarcheranno 60 t.

4. Il canone viene versato in proporzione al periodo di validità della licenza.

5. I canoni espressi in ECU vengono versati in un'unica soluzione, al più tardi all'atto del rilascio della licenza di pesca e nella valuta indicata dalle autorità guineane.

III. Disposizioni da applicare alle tonniere

1. I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata pescata nella zona di pesca guineana.

2. Le licenze vengono trasmesse dopo l'avvenuto pagamento, per l'intera flotta tonniera, di un importo globale e forfettario pari ai canoni per 500 t di tonno pescato per anno, e dopo la costituzione di una garanzia bancaria che assicuri il pagamento dell'importo supplementare dovuto qualora le catture annue superino questo quantitativo. I quantitativi pescati vengono determinati in conformità delle statistiche compilate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

B. Zone di pesca

Le zone di pesca accessibili alle navi della Comunità sono l'intera estensione delle acque sotto giurisdizione guineana situate oltre

- a) 3 miglia marine per le navi adibite alla pesca dei gamberetti che non superino 135 t di stazza lorda;
- b) 6 miglia marine per le navi adibite alla pesca dei gamberetti di stazza lorda superiore a 135 t;
- c) 15 miglia marine per le navi per la pesca a strascico.

C. Maglie delle reti autorizzate

La maglia autorizzata nel sacco delle reti a strascico (maglia distesa) è di

- a) 60 mm per le navi per la pesca a strascico;
- b) 25 mm per le navi adibite alla pesca dei gamberetti.

Queste maglie, applicabili ai sensi della normativa guineana a tutte le navi battenti bandiera nazionale o estera, possono essere modificate in funzione delle raccomandazioni formulate dalle organizzazioni scientifiche internazionali.

D. Penalità

In caso di infrazione i contravventori si espongono

- a) al pagamento di un'ammenda pari a 50.000-75.000 ECU per la non osservanza delle dimensioni delle maglie e delle zone di pesca;
- b) alla sospensione della licenza di pesca in caso di mancato inoltro di dati statistici;
- c) al pagamento di un'ammenda pari a 1.000 ECU per t di pesce non sbarcato.

E. Borse di formazione

Le due parti concordano che il miglioramento della competenza del personale nel settore della pesca costituisce un elemento fondamentale della riuscita della loro cooperazione.

A tale scopo, la Comunità agevolerà l'accoglienza dei cittadini guineani negli istituti dei suoi Stati membri o dei paesi ACP e metterà a loro disposizione 6 borse di studio e di formazione nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche relative alla pesca per la durata di 3 anni.

Ministero della Pesca e
dell'Allevamento

Direzione generale della
Pesca marittima e Fluviale

Repubblica popolare
Rivoluzionaria di Guinea

Lavoro - Giustizia - Solidarietà

FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

RICHIEDENTE

Cognome e nome :

Professione o ragione sociale :

Sede :

Capitale sottoscritto :

Fatturato :

Banche :

Indirizzo :

Navi oggetto della domanda :

NAVE

Nome :
N° d'immatricolazione :
Indicativo di chiamata :
Data e luogo di costruzione :
Nazionalita (bandiera) :
Lunghezze : 1°/ft : 2°/tra PP :
Larghezze : 1°/Ft : 2°/fo :
stazza lorda :
Stazza netta :
Tipo e potenza del motore :
Numero di marinai a bordo :
Tipo di pesca praticata :
A. Pesca a strascico :
 Lunghezza dello strascico :
 Apertura :
 Dimensioni delle maglie alla sacca :
 Dimensioni delle maglie alle ali :
B. Pesca della sardina :
 Lunghezza della rete :
 Caduta della rete :
C. Pesca al tonno :
 Numero di canne :
 Lunghezza della rete :
 Numero di vivai :
 Volume di vivai :
 Esca vivente :
 Senna girevole :

La nave è una nave congelatrice ?

In caso positivo :

- Potenza frigorifera totale :

- Capacità di congelamento :

- Capacità di stoccaggio :

Osservazioni tecniche e parere del direttore della pesca

Autorizzazione del ministero della pesca e dell'allevamento

Parere :

N° della licenza rilasciata :

Periodo di validità :

Data :

DICHIARAZIONE SULLE CATTURE

(Accordo sulla pesca CEE/GUINEA)

Mese :

Anno :

Nome della nave : Metodo di pesca : Potenza del motore :

Nazionalità : Porto di sbarco : Stazza lorda (T) :

Armatore : Agente marittimo : Numero della licenza :

Data	ZONA DI PESCA		Ore di pesca effettuate	SPECIE CATTURATE IN KG				Osservazioni
	Longitu- dine	Latitu- dine				Altre specie	Totali	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

T O T A L X

PROTOCOLLO

che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria contemplati nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea

Articolo 1

I diritti di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono :

1. per le navi per la pesca a strascico e per la pesca dei gamberetti una media annua di 3.000 tsl, senza però superare 25 licenze simultanee;
2. 25 tonniere oceaniche congelatrici (categoria di 900 tsl in media);
3. 25 tonniere a canne non congelatrici (categoria di 130 tsl in media).

Articolo 2

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 8 dell'accordo è fissata per il periodo di validità dello stesso a 2.100.000 ECU, mobilitata a concorrenza del terzo dell'importo per ciascuno degli anni di validità dell'accordo.

Articolo 3

I diritti di pesca di cui all'articolo 1, punto 1, possono essere aumentati, su richiesta della Comunità, fino a 5.000 tsl.

In tal caso, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 viene aumentata in proporzione, tenendo conto del periodo che resta da coprire.

Articolo 4

1. La destinazione della compensazione è di competenza esclusiva del governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea.
2. I fondi di compensazione verranno versati su un conto aperto presso un organismo o finanziario o presso qualsiasi altro destinatario designato dal governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea.

Articolo 5

La Comunità parteciperà inoltre al finanziamento di un programma scientifico guineano destinato a migliorare la conoscenza delle risorse della zona di pesca della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea, limitato a 200.000 ECU per la durata di validità iniziale dell'accordo.

Articolo 6

La mancata esecuzione da parte della Comunità degli impegni contemplati dal presente protocollo potrà determinare la sospensione dell'accordo di pesca.

Scambio di lettere

Il Presidente della delegazione della
Repubblica popolare rivoluzionaria di
Guinea

al Presidente della delegazione della
Comunità

Signor Presidente,

Con riferimento all'accordo tra il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità economica europea firmato in data odierna, mi prego ricordarle che l'approvazione da parte del mio governo della firma di questo accordo è stata decisa nell'ipotesi che gli armatori beneficiari delle licenze di pesca contemplate nell'accordo stesso contribuiranno alla formazione professionale pratica dei cittadini guineani, alle condizioni e nei limiti seguenti :

1. Ciascuna nave per la pesca a strascico che supera le 200 tsl dovrà imbarcare marinai guineani a concorrenza del 25 % del suo equipaggio, compreso un membro incaricato della sorveglianza delle attività di pesca.
2. Ciascuna nave per la pesca a strascico che non supera le 200 tsl dovrà imbarcare almeno un marinaio guineano
3. Per la flotta di tonniere oceaniche, saranno imbarcati in permanenza due marinai guineani.

Per la flotta di tonniere non congelatrici, saranno impiegati 8 marinai per la durata della campagna di pesca al tonno nelle acque guineane senza superare il numero di un mariano per nave.

Questi impegni possono essere sostituiti da un importo forfettario annuo equivalente ai salari di questi marinai; detto importo sarà utilizzato per la formazione di marinai guineani. Il salario e le altre retribuzioni dei marinai sono a carico dell'armatore.

Il mio governo auspica che il contributo degli armatori alla formazione dei cittadini guineani venga esaminato dalla commissione mista di cui all'art.10 dell'accordo.

Le sarei grato di voler accusare ricevuta della presente.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Il Presidente della delegazione della
Comunità

al Presidente della delegazione della
Repubblica popolare rivoluzionaria di
Guinea

Signor Presidente,

Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così
redatta :

"

"

Mi prego informarLa che la Comunità provvederà a pubblicare la lettera
onde portarne il contenuto a conoscenza degli armatori interessati e si
dichiara d'accordo che le condizioni del contributo degli armatori alla
formazione professionale le siano oggetto di un esame da parte della
Commissione mista.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda
stima.

Lettera

del Presidente della delegazione della
Repubblica popolare rivoluzionaria di
Guinea

al Presidente della delegazione della
Comunità europea

Signor Presidente,

Con riferimento all'accordo firmato in data odierna, riguardante l'esercizio della pesca al largo delle coste guineane da parte di navi della Comunità europea, in particolare al punto II.1. dell'allegato I di detto accordo, mi prego informarLa che il mio governo ha designato la società nazionale SOGUIPECHE quale agente delle navi della Comunità che esercitano la pesca nella Guinea nel quadro dell'accordo concluso.

La SOGUIPECHE, di cui viene qui di seguito fornito l'indirizzo completo per gli armatori della Comunità, dispone di un'esperienza professionale che copre le principali attività di pesca marittima, è in grado di garantire alle navi della Comunità tutti i servizi di cui dovessero aver bisogno per le loro attività nelle acque guineane (assistenza in porto e in mare, movimenti dei marinai, vettovagliamento delle navi nei limiti delle disponibilità di mercato, etc...).

Soprattutto, essa è in grado di agevolare i pagamenti derivanti dall'attività delle navi comunitarie nelle acque guineane (salari dei marinai guineani a bordo, canoni vari).

./.

Gli armatori della Comunità potranno ottenere informazioni più dettagliate sulle condizioni delle prestazioni all'indirizzo seguente :

SOGUIPECHE

Boîte postale 1203 - CONAKRY

Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea

TELEX : 775 S G P

2153 Pechel

Telefono : 44-29-88

44-29-90

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

P. IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GUINEANA
L'AMBASCIATORE DI GUINEA PRESSO LE
COMUNITA' EUROPEE

DAOUDA KOUROUMA